CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

Sentenza n. 1268/2015
Pubblicata il 30.6.2015
Presidente: dott. Renato Rordorf
Relatore: dott.ssa Loredana Nazzicone

F.D.G. S.p.A. in liquidazione e amministrazione straordinaria, con l'avv. Luisa Correra (appellante),

contro

Fibers Italia S.r.l., con gli avv.ti Antonio Ciola, Giampietro Bozzola e Matteo Bay (appellato),

e contro

Omissis

I. Nella materia degli illeciti concorrenziali, occorre valutare la ricorrenza o meno di elementi probatori di natura presuntiva, in quanto tali convergenti nel complesso alla dimostrazione del fatto dedotto da chi ha agito in giudizio (1).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

R.G.: 823/2011
Cron. 1484/15
Rep.cv. 1288/15

DOTT. GRIMALDI LUIGI **PRESIDENTE**

DOTT.SSA MAZZITELLI CATERINA CONSIGLIERE RELATORE

DOTT.SSA LA MARCA FEDERICA **CONSIGLIERE**

30 GIU 2015

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

Oggetto: Concorrenza sleale.

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile d'appello R.G. n. 823/2011

PROMOSSA DA

F.D.G. s.p.a. (già **s.p.a.) in liquidazione e amministrazione straordinaria**, con sede in Gozzano (NO), Via Beltrami n° 66, codice fiscale e partita i.v.a. 00719580151, in persona del commissario straordinario pro tempore prof. avv. Francesco Fimmanò, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n° 2, presso lo studio legale dell'avv. Libero ARMILLOTTA (RMLLLBR52E06F631K), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa CORRERA (CRRLSU82M65F839X) per procura a margine dell'atto di appello 18 aprile 2011

APPELLANTE

CONTRO

FIBERS ITALIA s.r.l., con sede in Gallarate, Via Raffaello Sanzio n° 2, partita i.v.a. 02109210027, in persona del suo legale rappresentante

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

pro tempore Hata Masami, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Adriano n° 17, presso lo studio legale dell'avv. Antonio CIOLA (CLINTN61S19L219H) che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dagli avv.ti Giampietro BOZZOLA (BZZGPT67H03F471N) e Matteo BAY (BYAMTF63L08F205Q) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta 12 ottobre 2011

APPELLATO

E CONTRO

IL CASO.it

APPELLATI

UDIENZA COLLEGIALE: 3 FEBBRAIO 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia così provvedere:

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Dichiarare, viziata in fatto ed in diritto la sentenza n° 21/2011 del Tribunale di Novara – G. relatore dott.ssa Rossana Riccio, datata 23 dicembre 2010, depositata in cancelleria in data 14 gennaio 2011, notificata in data 21 marzo 2011, nella causa *inter partes*, iscritta al R.G. n° 2740/08, e vedere, di conseguenza, previa sua riforma, accertare e dichiarare l'illiceità della condotta ex art. 2598, n. 3 C.c. tenuta dalla Italia s.r.l. unipersonale, anche con il comportamento colpevole dei Signori e e per l'effetto condannare i convenuti in solido, o per quanto di specifica competenza, al risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura determinata in corso di causa, fino alla cessazione degli effetti della condotta illecita e alla pubblicazione per estratto della sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2600 c.c; ordinare alla Italia s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in G , di porre fine alle pratiche di sviamento della clientela attuate mediante la dolosa confusione dei prodotti e la dolosa rappresentazione del nipponico come italiano ordinare alla Italia s.r.l. unipersonale, nonché ai Signori e l'immediata cessazione della predetta attività in concorrenza sleale svolta nei confronti della ricorrente; in particolare, ordinare alla Italia s.r.l. unipersonale, l'inibizione di qualsiasi ulteriore acquisizione di dipendenti o collaboratori della rete della ricorrente per il periodo minimo di due anni; ordinare ai Signori e di non prestare la loro opera, in favore dell' Italia s.r.l. unipersonale, per l'attività commerciale ed assistenza alla produzione nel luogo di precedente operatività, per il periodo

IL CASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

minimo di un anno ritenuto adeguato per consentire alla ricorrente di ricostruire la sua rete di collaboratori;

ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, anche per estratto, per una volta e a caratteri doppi del normale sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera", a cura della ricorrente ed a spese della ; Italia s.r.l. unipersonale.

In via istruttoria: si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia disporre CTU economico finanziaria e contabile volta a offrire al giudice adeguati parametri per la liquidazione del danno attraverso la valutazione delle consistenze aziendali, con un'indagine che approfondisca le condizioni economiche di FDG ante 1990 e la portata dell'illecito di nell'eziologia del danno patrimoniale e conseguente decozione di FDG. Si chiede altresì che la CTU approfondisca sinotticamente le riduzioni di fatturato di FDG e i correlati aumenti della concorrente .

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge."

Per l'appellato:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

- per le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da F.D.G. Spa in liquidazione in Amministrazione Straordinaria contro la sentenza n. 21/2011 del Tribunale di Novara, depositata in data 14 gennaio 2011 e notificata dall'esponente a FDG, in quanto inammissibile e/o infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza predetta e con conseguente rigetto delle domande, istanze e richieste, tutte, comprese quelle istruttorie, svolte da F.D.G. Spa in liquidazione in Amministrazione Straordinaria;

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 12,5 %, IVA e CPA come per Legge."

Per gli appellati:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

- per le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da F.D.G. Spa in liquidazione in Amministrazione Straordinaria contro la sentenza n. 21/2011 del Tribunale di Novara, depositata in data 14 gennaio 2011 e notificata dagli esponenti a FDG, in quanto inammissibile e/o infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza predetta e con conseguente rigetto delle domande, istanze e richieste, tutte, comprese quelle istruttorie, svolte da F.D.G. Spa in liquidazione in Amministrazione Straordinaria;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 12,5%, IVA e CPA come per Legge.

IL CASO.it

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione del 21/07/2008 la F.D.G. SPA in Liquidazione e Amministrazione Straordinaria evocava in giudizio avanti al Tribunale di Novara la Italia srl nonché , e chiedendo: accertarsi l'illiceità della condotta tenuta dalla società convenuta ex art. 2598 n. 3 c.c. e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni maturati e maturandi in corso di causa fino alla cessazione degli effetti della condotta illecita e alla pubblicazione per estratto della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c.; ordinarsi ai convenuti l'immediata cessazione dell'attività di concorrenza sleale svolta nei confronti dell'attrice e in particolare ordinarsi alla società convenuta l'inibizione di qualsiasi ulteriore acquisizione di dipendenti o collaboratori della rete dell'attrice per il periodo minimo di due anni;

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

ordinarsi ai convenuti e di non prestare la loro opera in favore della per il periodo minimo di un anno, con la pubblicazione dell'emanando provvedimento anche per estratto per una volta a caratteri doppi del normale sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" a cura della ricorrente e a spese della società convenuta.

Parte attrice esponeva di aver prodotto da decenni il filo di c. d. g commercializzato con il marchio . precisando: che la multinazionale giapponese Corporation negli anni 30 aveva acquistato il brevetto per produrre la fibra artificiale in Giappone; che la stessa aveva assunto la qualità di socio occulto o di azionista fiduciante di F.D.G. SPA – che la società convneuta aveva messo in pratica, tramite la sua controllata i Italia srl, una tattica diretta a distruggere la società italiana; che in tale contesto erano stati perpetrati illeciti concorrenziali tra cui uno storno di dipendenti e un'attività di sviamento della clientela realizzata altresì mediante campagne pubblicitarie e smembramento dell'organizzazione aziendale; che in particolare il sito ufficiale della società convenuta tradotto in lingua italiana era associato alla scritta " ", marchio utilizzabile in Italia esclusivamente dalla società attrice; che i rischi confusori sull'origine dei prodotti venduti dovevano essere valutati con lo storno dei dipendenti e tutti ex dipendenti F.D.G. SPA, preposti all'area commerciale; che successivamente era stata interrotta la commercializzazione del filo "G" a causa della richiesta in anticipo del prezzo fornito da parte della società convenuta ; che in seguito a ciò si era verificato un calo progressivo di fatturato contestuale all'aumento del fatturato della società nipponica.

TUTTOCASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

I convenuti, costituitisi in giudizio, instavano per il rigetto delle domande avversarie, osservando: che i quattro dipendenti, inseriti nel 2004 nell'organizzazione di erano ex impiegati di F.D.G. SPA, di cui taluni in pensionamento dopo il 2002 e un altro impiegato presso altra società e che non si era verificato un passaggio diretto; quanto all'attività confusoria, che non vi era prova di atti concreti di sviamento della clientela e che il sito ufficiale di era in lingua inglese; e che in definitiva non vi era stata attività illecita concorrenziale, dovendosi tener conto per di più della mancata deduzione ad opera di controparte di controversie pendenti circa l'uso del marchio.

Con sentenza, emessa in data 23/12/2010, il Tribunale rigettava le domande attrici, dichiarando la compensazione delle spese di lite tra le parti ed assumendo: quanto allo storno dei dipendenti che, pur tenendosi conto delle particolari qualifiche dei convenuti, non ricorreva la disgregazione dell'organizzazione dell'azienda e che, tra l'altro, il numero limitato dei dipendenti in questione deponeva in senso negativo; che le modalità di passaggio dei medesimi alle dipendenze di erano connotate da un'interruzione temporale intermedia e dalla mancanza di passaggi diretti (il Piotti legato a F.D.G. SPA sino al 31/12/2003 era già da tempo in pensione e intratteneva un rapporto di collaborazione per cui in nessun caso si sarebbe potuto effettuare un passaggio diretto); che in ogni caso non era stata fornita prova della particolare professionalità dei dipendenti in questione e che la violazione del patto di non concorrenza da parte del e del non era da sola sufficiente a provare l'illecita attività concorrenziale; e che in definitiva non era comprovato l'indispensabile *animus nocendi* e che il calo di fatturato era ricollegabile ad una cattiva amministrazione risalente ai tempi passati; infine, quanto all'uso di Internet, che in causa era stata evocata in giudizio la società

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

controllata e non la multinazionale giapponese e che in ogni caso il sito originario, in lingua inglese, era destinato ad una cerchia di utilizzatori non operanti in Italia, in una sfera estranea al territorio italiano in cui l'azienda nipponica era legittimata ad utilizzare il predetto marchio, con conseguente insussistenza di estremi confusori circa la produzione dei beni oggetto di vendita.

Con atto, notificato in data 19/04/2011, F.D.G. SPA proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma con contestuale accoglimento delle conclusioni già assunte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio..

Parte appellante, dopo aver evidenziato la pluralità di condotte illecite addebitate alla società convenuta, tramite la collaborazione degli ex dipendenti, evocati in giudizio anch'essi, sottolineava il controllo posto in essere da in F.D.G. SPA e le conseguenze patrimoniali sfavorevoli all'esponente. Quanto allo storno dei dipendenti l'appellante sottolineava la tempistica dell'operazione di illecito concorrenziale, ribadendo che con la sottrazione dei quattro dipendenti era venuta meno l'intera struttura commerciale di F.D.G. SPA. Per la precisione, il era direttore commerciale (dipendente dal 2/02/1987 e allontanatosi da F.D.G. SPA il 31/10/2002 a seguito di dimissioni per motivi personali), già destinatario di una nota di demerito proprio a causa della gestione con il fornitore poi assunto da quest'ultima in data 1/05/2004; era responsabile della divisione marketing (dipendente dal 2/02/1962 sino al 30/04/2002 data del pensionamento), poi assunto da in data 1/10/2004; , dipendente dall'8/06/1960 fino alla pensione e collaboratore della società fino al 31/12/2003 come addetto delle vendite "Italia" , assunto da il 1/01/2004 come responsabile delle vendite "Italia"; che i predetti dipendenti erano dei managers della società e che per tale ragione il

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

numero limitato dei dipendenti non assumeva importanza; che la società avversaria si era appropriata della rete di venditori; che l'attività confusoria di era comprovata dalla documentazione pubblicitaria prodotta in causa; che erano stati utilizzati canali informatici e altre pratiche commerciali scorrette nell'ambito delle pubbliche relazioni e che gli assunti sostenuti erano comprovabili mediante l'ammissione die mezzi istruttori orali dedotti in primo grado e non ammessi dal primo giudice.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, instavano per il rigetto dell'appello avversario, richiamando le difese originarie in ordine alla mancata dimostrazione degli addebiti allegati in causa e deducendo la genericità delle prove ed il mancato richiamo all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte ammetteva dette prove conferendo delega per l'assunzione al Consigliere Relatore.

Esperiti detti incombenti le parti precisavano le conclusioni, dopo di che la causa veniva trattenuta a decisione.

Tutto ciò premesso, con riferimento allo svolgimento del processo, non è ultroneo ribadire che l'azione di F.D.G. SPA è riconducibile ad un'azione ex art. 2598 c.c. incentrata sia sullo storno dei dipendenti, odierni appellati, costituenti componenti basilari della rete di vendita dell'azienda in considerazione delle loro mansioni e della loro posizione apicale, sia sullo sviamento di clientela, anche tramite la perpetrazione di condotte confusorie con riferimento all'uso indebito in Italia del marchio marchio indicativo della fibra di inventata da questa azienda negli anni trenta e commercializzata con detto segno distintivo.

Ciò in considerazione di patti, risalenti nel tempo, intercorsi tra la società italiana ed il gruppo società multinazionale giapponese, circa l'uso del marchio in

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

questione da parte del gruppo nipponico nel resto del mondo, a fronte dell'esclusiva nel mercato europeo, comprensivo del territorio italiano, della società italiana, F.D.G. spa(già spa)

La tesi di parte appellante si completa con l'indicazione nel 2004 della costituzione dell'attuale società appellata, Italia srl, e con la prospettazione di una penetrazione di quest'ultima società quale socio occulto all'interno dell'organizzazione di e di violazioni , successive nel tempo, finalizzate nella sostanza ad una commercializzazione diretta nel mercato italiano mediante l'uso del marchio il cui uso era riservato in via esclusiva Bemberg.

Il tutto secondo un piano prestabilito diretto alla distruzione progressiva della rinomata azienda italiana, il che, secondo le prospettazioni di F.D.G. costituirebbe la causa principale della diminuzione progressiva del fatturato e del passivo, ammontante a circa 70 milioni di euro, che ha determinato l'apertura della procedura

IL CASO.it

Ebbene, su un piano processuale, occorre preliminarmente puntualizzare che le singole condotte illecite di natura concorrenziali dedotte in causa devono essere valutate nell'ambito del contesto fattuale complessivo emergente dalle risultanze di causa.

La Corte ha ritenuto di procedere all'istruttoria testimoniale onde verificare i fatti sottesi alle allegazioni di parte appellante, ritenendo, per un verso, sufficienti, in vista della pienezza del contraddittorio processuale, le indicazioni contenute nella capitolazione probatoria e, sotto altro profilo, non sintomatica di una rinuncia univoca e certa la mancata riproposizione dei mezzi istruttori di natura orale nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a7a4

Ciò posto, va detto che dai costituti testimoniali, considerati nel loro complesso, emergono sia la posizione apicale, connotata per ciascuno da un ruolo specifico, dei dipendenti della trasmigrati in sia lo sviluppo dei rapporti commerciali intercorsi tra la multinazionale giapponese e la ditta italiana.

Dalle deposizioni è emerso: che gli odierni appellati erano tutti addetti al settore commerciale e collaboravano come dipendenti o come semplici collaboratori, fattispecie relativa al già in pensione all'epoca, da tempo risalente, che nel 2002 gli appellati erano presenti nell'organigramma e che nessuno di loro passò a B.M.I., società, poi fallita nel 2009, che rilevò da F.D.G. il ramo d'azienda relativo ai filati; che in particolare il era direttore commerciale, preposto in tale qualità al responsabile delle vendite era preposto al marketing, era assistente tecnico e era un procacciatore d'affari; che il operava presso la sede di Milano, mentre gli altri appellati operavano essenzialmente presso lo stabilimento di Gozzano.

TI CASO.it

Sul punto si vedano le deposizioni rese dai testi e i quali hanno riferito anche in relazione ai rapporti con il gruppo giapponese, precisando che la comprava da il filo per poi rivenderlo e che aveva acquistato il "brevetto di produzione del i testi hanno riferito altresì che i "Giapponesi" venivano in Italia una volta l'anno presso la sede commerciale di Milano.

Maggiori delucidazioni sono state fornite dai testi e , ex amministratori di F.D.G..

Il primo ha dichiarato: che il fu il suo successore nella direzione commerciale della società ;che e erano assistenti tecnici e che il primo collaborava alle vendite; che era addetto al marketing; che tutti e

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

quattro avevano una grande anzianità in di circa 40 anni, che l'esponente, su incaico del precedente amministratore, nel 1971 si era recato in Giappone tre volte accompagnato dal che faceva da traduttore; che sia il che il affiancavano il durante gli incontri con i Giapponesi in Italia; che talvolta a tali incontri partecipava anche che fuori Italia i poteva vendere il con il marchio – mentre in Italia poteva vendere solo il filo .

ha dichiarato di essere stato Presidente e Amministratore Delegato e Direttore Generale di F.D.G. dall'ottobre del 2001 al 9/06/2004.

Il teste ha specificato: che era responsabile delle relazioni esterne; che s era addetto alle attività tecnico –commerciali; che era un agente di commercio mono mandamentale; che era dirigente, direttore commerciale della e che quest'ultimo, congiuntamente al aveva relazioni con che nel 2004 vi era stata la rottura dei rapporti tra e ; che l'azienda italiana poteva commercializzare il in Europa con diritto di esclusiva e che dopo un ritardo nel pagamento del filo di oltre trenta giorni poteva commercializzarlo direttamente; che nell'aprile del 2004 i Giapponesi avevano costituito la controllata italiana e che in quel periodo gli attuali appellati avevano cominciato a collaborare con i Giapponesi, che tale circostanza era stata riferita al dalla clientela di in quanto gli ex dipendenti si recavano presso costoro proponendo la vendita del filo dei Giapponesi; che in ordine temporale avevano avuto rapporti con i Giapponesi e ; che il teste aveva appreso di tali relazioni secondo questo ordine e che non era a conoscenza di relazioni tra e i Giapponesi; che alla fine del 2003, durante un incontro in Giappone il teste, accompagnato dal in funzione di traduttore,

IL CASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

aveva compreso che i Giapponesi volevano sganciarsi (" ....Fu un incontro per me terribile. Io e facemmo in Giappone una presentazione di 1 giorno e mezzo; i Giapponesi rimasero in silenzio senza dire nulla ; in Italia successivamente ci imposero la condizione che ho già detto .....I Giapponesi potenziarono i loro sistema produttivo in Italia ...La non fece la stessa cosa").

A ciò si aggiunga che dal complesso delle testimonianze assunte non emerge la prova diretta di contatti, risalenti al 2002, epoca della cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione degli attuali appellati con la F.D.G. spa, tra gli odierni appellati e la società controllata operante in Italia.

Né possono influire ovviamente le deduzioni espresse in merito dal , trattandosi di convincimenti personali, complementari alla testimonianza, dichiarati tali dallo stesso teste.

A questo proposito è bene rimarcare, oltre alla carenza di eccezioni specifiche relative all'incapacità dei tesi escussi, che l'attendibilità del non è minata dalla pendenza in cassazione di un contenzioso con F.D.G., contenzioso relativo alle pretese del circa il suo compenso professionale e all'esercizio di un'azione di responsabilità della società ora in amministrazione straordinaria nei confronti del quest'ultimo ha dichiarato di aver vinto la causa in appello).

Le dichiarazioni sopra riportate sono valutabili in modo obiettivo, essendo incentrate su dati di fatto, nettamente distinti dalle valutazioni personali, verbalizzate, congiuntamente all'avviso dell'istruttore, per completezza della verbalizzazione stessa.

Poste tali premesse va chiarito innanzitutto che nella materia de qua, pertinente in genere agli illeciti concorrenziali, occorre valutare la ricorrenza o meno di elementi

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

probatori di natura presuntiva, in quanto tali convergenti nel complesso alla dimostrazione del fatto dedotto da chi ha agito in giudizio.

La valutazione dev'essere unitaria e non può trattarsi di giudizi distinti e parcellizzati.

E' significativo, sotto plurimi profili, quanto attestato dal circa una mancanza sostanziale di liquidità della il ritardo nei pagamenti del filo nipponico, l'incontro avvenuto nel 2003 (presumibilmente la data è errata stante le dimissioni nell'autunno del 2002 del presente anch'egli) in Giappone e la successiva reazione dei nipponici mediante la commercializzazione diretta in Italia del filo .

Trattasi di circostanze che denotano uno stato di crisi generale dell'azienda.

Occorre tener conto altresì, per un verso, della nota di demerito, allegata agli atti di causa, ricevuta dal demerito addebitato proprio con riferimento ai contatti con i fornitori esterni e, sotto altro profilo, del distacco manifestato da s mediante aspettative proprio negli ultimi tempi di collaborazione con l'azienda italiana.

Non è da sottovalutare affatto, in vista di una corretta interpretazione dei fatti, il vincolo cui erano legati e a seguito della sottoscrizione del documentato patto di non concorrenza.

Trattasi di pattuizione legittima secondo la disciplina codicistica (art. 2596 c.c.), essendo le restrizioni, contenute nel patto, ben delimitate in relazione all'attività della produzione e del commercio di fibre, a determinati paesi del modo e per una durata di tre anni, inferiore a quella prevista dalla norma quale limite massimo equivalente a cinque anni.

Il CASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Dai costituti testimoniali emerge che i quattro dipendenti o collaborati costituivano nella sostanza la rete commerciale di occupandosi in posizione apicale, contigua a quella dell'amministratore delegato o direttore generale, del settore commerciale, incluso il marketing, direttamente connesso sia all'assistenza tecnica sia al procacciamento d'affari.

E che si trattasse di personale essenziale dell'azienda lo si deduce dall'esperienza presso che quarantennale(o di poco inferiore per taluno) acquisita in dagli appellati.

Non si può sottacere, da un lato, che il periodo intermedio tra la cessazione nel 2002 della collaborazione lavorativa di tre degli appellati deve necessariamente in via logica porsi in correlazione con il patto di non concorrenza , valevole per e con la costituzione nel 2004 della società controllata nipponica, operazione ovviamente frutto di una predisposizione organizzativa anteriore di un certo lasso di tempo.

TUTTOCASO.it

Non si ritiene determinante il pensionamento di taluno degli appellati (lo era già da tempo mentre manteneva il rapporto di collaborazione con F.D.G.), quanto piuttosto l'inserimento, presso che immediato , all'atto della costituzione della nuova società del gruppo nipponico, dei quattro componenti la rete di vendita della

Corollario altrettanto significativo il passaggio immediato alla fine del 2003, a distanza di un giorno, del da un'azienda all'altra (non si tratta formalmente di un passaggio diretto in senso laburistico posto che il , già in pensione, era in regime di collaborazione).

Laddove si considerino la trasmigrazione della restante parte del personale della alla società acquirente del ramo d'azienda relativo ai filati, la

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

qualificazione ed essenzialità degli appellati e si valuti altresì la mancanza di una rete autonoma commerciale in Italia di è giocoforza presumere un'attività distrattiva del personale in questione, attività resa favorevole della cattive condizioni economiche della sopra evidenziate dal teste .

A ciò si aggiunga che gli appellati assunsero le stesse mansioni già rivestite nell'azienda italiana .

Corollario ultimo è poi costituito dall'attestazione resa dal circa i contatti presso la clientela della posti in essere dagli appellati, mediante l'inoltro di proposte commerciali riguardanti la produzione giapponese.

Nel quadro probatorio, testè descritto, ancorchè collegato a presunzioni, in mancanza di un riscontro diretto dei contatti iniziali, si deve fondatamente presumere che vi sia stata un'attività distrattiva ai danni di F.D.G., con il concorso colposo dei dipendenti ex .

Su tali basi occorre procedere all'accertamento dell'illecito.

Peraltro, tenuto conto del lungo intervallo di tempo nel frattempo passato, si osserva che le esigenze cautelari, sottese alla richiesta di condanna di cessazione immediata dell'attività concorrenziale, per il periodo minimo di un anno, ritenuto adeguato per la ricostruzione della rete commerciale e di vendita di F.D.G., sono cessate anche in considerazione delle vicende occorse nel tempo intermedio e connotate dalla cessione alla B.M.I. del ramo d'azienda relativo alla produzione dei filati.

Del resto, considerato il lungo tempo trascorso dall'inizio della causa, non si può non considerare come ormai prevalente il diritto di libero svolgimento dell'attività economica , assicurato costituzionalmente.

ILCASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Analogamente è cessata, per le stesse ragioni, l'esigenza cautelare sottesa alla richiesta di condanna della società nipponica avente ad oggetto l'inibitoria di perpetrare altri storni di dipendenti per il periodo minimo di due anni, periodo, quest'ultimo, individuabile rispetto all'epoca di risalenza dei fatti di causa e comunque assorbito dall'anzidetta libertà di attività economica prevalente e riemergente una volta decorso un periodo di tempo minimale rispetto all'illecito concorrenziale.

Altro profilo riguarda lo sviamento di clientela addebitata dall'odierna appellante anche a seguito di una diffusione pubblicitaria ingannevole circa l'utilizzo abusivo del marchio di esclusiva disponibilità sul territorio italiano da parte di ;

A questo proposito non si può tener conto delle iscrizioni desumibili dal sito della intesa come società multinazionale non presente in causa in qualità di parte; trattasi comunque di un sito Internet in lingua originaria inglese a monte destinato ad un pubblico indifferenziato, in quanto tale coincidente con il mercato coincidente con la zona in cui il colosso nipponico può usare il predetto marchio sia pure congiunto alla denominazione .

Tralasciato questo aspetto vi è prova documentale della distribuzione di brochures indicative del marchio relativo alla fibra di e della denominazione " da parte di .

Tale documentazione è poi supportata dalla deposizione dell'ing. Amitrano, amministratore della B.M.I, ossia la società cessionaria del ramo d'azienda della F.D.G. spa , il quale ha dichiarato di aver rinvenuto il depliant prodotto in giudizio sub doc. n. 11 di parte appellante nel 2008 presso la fiera di Milano e di aver poi chiesto notizie in merito trattandosi del marchio di pertinenza della ;

IlCASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a7a4

società cedente l'azienda; l'Amitrano aveva poi appreso che non erano pendenti contenziosi tra F.D. G. e con riferimento all'uso del marchio.

Ebbene, i riferimenti, ancorchè generici, resi dal teste a contatti intercorsi tra gli ex dipendenti e la clientela della peraltro molto verosimili attesa la ricostruzione pertinente allo storno dei dipendenti, completano il quadro.

Atti di sviamento della clientela vi sono stati sicchè è accoglibile la richiesta di condanna della società appellata a porre fine a pratiche di sviamento della clientela.

Non è invece accoglibile la domanda di natura risarcitoria.

Va detto al riguardo che , attesa la costruzione fattuale sopra esposta, non v'è dubbio che la abbia ricevuto delle conseguenze patrimoniali negative conseguenzialmente connesse in via diretta alla sottrazione del personale apicale maggiormente qualificato.

E' una presunzione assistita da elementi univoci.

Peraltro, non va pretermesso che l'azienda navigava già in cattive acque , come emerge molto chiaramente dalla deposizione resa dal teste per cui sicuramente il passivo poi accertato in sede di procedura non è riconducibile causalmente(tutt'al più solo in parte) ai fatti di causa.

Orbene, pur potendosi presumere effetti negativi, era onere dell'appellante provare, nel contempo delimitando l'area di efficacia delle condotte di cui si è trattato, la quantificazione del danno, non essendo accettabile l'attribuzione tout court del "buco" poi accertato in sede di procedura.

Questa prova avrebbe potuto essere fornita, mediante l'indicazione e la successiva riprova dell'entità della clientela sviata, con la dimostrazione documentale del fatturato alla stessa ricollegabile.

Il rigetto della domanda è corretto.

IlCASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti si ritiene conforme a giustizia un'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.

Non si accoglie la richiesta di pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 ore " e " Il Corriere della Sera ", dovendosi avere riguardo anche in questo caso al decorso del tempo che rende inattuale la misura in questione, tanto più ove si considerino, altresì, le cessioni intervenute nelle more con riferimento al ramo d'azienda relativo alla produzione dei filati .

PQM

La Corte d'appello di Torino,

ogni contraria istanza ,eccezione e deduzione disattesa,

definitivamente pronunciando;

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 23/12/2010,

accerta l'illiceità della condotta tenuta da Italia srl , con il concorso colposo di e i consistito nello storno dei predetti ex dipendenti e collaboratori di spa, ora F.D.G. spa in Liquidazione e Amministrazione Straordinaria;

condanna Italia srl a porre fine a pratiche di sviamento della clientela attuate anche tramite atti confusori riguadanti i prodotti commercializzati e l'uso nel mercato italiano ed europeo del marchio " relativo alla fibra di ;

dichiara la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti;

conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/06/2015 dalla Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Il Presidente

(dott. Luigi Grimaldi)

Il Consigliere Est.

(dott.ssa Caterina Mazzitelli)

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 30 GIU 2015
Il CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 23/06/2015 il Funzionario

IL CASO.it

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4